



COMUNE DI MARCON

***REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI***

(Approvato con delibera di C.C. n. 3 del 11/02/2005)

INDICE

FINALITA'	ART.1
PRESUPPOSTO D'IMPOSTA	ART.2
ESCLUSIONI	ART.3
ESENZIONI	ART.4
DETERMINAZIONI DELLE ALIQUOTE E IMPOSTA	ART.5
BASE IMPONIBILE	ART.6
SOGGETTO ATTIVO	ART.7
SOGGETTO PASSIVO	ART.8
DEFINIZIONE DI FABBRICATO	ART.9
UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE	ART.10
DEFINIZIONE DI ALLOGGIO NON LOCATO/SFITTO	ART. 10/bis
RIDUZIONE PER I FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI	ART.11
DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO	ART.12
CONDUZIONE DIRETTA	ART.13
VERSAMENTI	ART.14
DICHIARAZIONI	ART.15
ACCERTAMENTO	ART.16
RIMBORSI	ART.17
RISCOSSIONE COATTIVA	ART.18
SANZIONI ED INTERESSI	ART.19
CONTENZIOSO	ART.20
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA	ART.21
FUNZIONARIO RESPONSABILE	ART.22
COMPENSO INCENTIVANTE	ART. 22/bis
RINVIO	ART.23
ENTRATA IN VIGORE	ART.24

Articolo 1 FINALITA'

1. Il presente Regolamento è adottato per disciplinare l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, integrandone la specifica normativa istitutiva dell'ICI (D. Lgs.504/92 e successive modificazioni) ed ha lo scopo di:
 - a) ridurre gli adempimenti in capo ai cittadini;
 - b) semplificare e razionalizzare le procedure ed i procedimenti di accertamento;
 - c) potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva;
 - d) estendere le condizioni di riduzione e condizioni di riconoscimento di esenzione.

Articolo 2 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Articolo 3 ESCLUSIONI

1. In via generale, gli immobili che non sono classificabili come aree fabbricabili, terreni agricoli o fabbricati sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta .
2. Sono specificamente esclusi dall'imposta:
 - a) i terreni incolti e abbandonati (inutilizzati) sui quali non si esercita l'agricoltura secondo i criteri di imprenditorialità;
 - b) i terreni, non compresi nel Piano Regolatore generale, che non sono destinati all'agricoltura;
 - c) i terreni, compresi nel Piano Regolatore Generale, che non sono destinati ad aree fabbricabili .

Articolo 4 ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta , i seguenti immobili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
 - a) gli immobili posseduti dallo stato, dalle regioni, dalle Provincie, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche di cui all'articolo 41 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833, dalle Camere di Commercio, industria artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

- b) gli immobili di cui il Comune è proprietario, ovvero titolare dei diritti di usufrutto, uso, abitazione o di enfiteusi sugli stessi, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio;
- c) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- d) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis, D.P.R. 26 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni;
- e) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibili con le destinazioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e loro pertinenze;
- f) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranese, sottoscritto 11.2.1929 e reso esecutivo con legge 27.3.1929 n. 810;
- g) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- h) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge 5.2.1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
- i) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'art.87, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16 ,lettera a), della Legge 20.5.1985 n. 222.

Articolo 5

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA

1. L'aliquota è determinata con le modalità previste dal Regolamento Generale che disciplina le Entrate ed avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale. Il diritto all'eventuale aliquota agevolata si rileva dalla autocertificazione presentata dal contribuente ai sensi di Legge che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni. L'autocertificazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione.

Articolo 6

BASE IMPONIBILE

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è il valore costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, i seguenti moltiplicatori:
 - 100 per i gruppi A, B, C, escluso il gruppo catastale C/1;
 - 50 per il gruppo D e la categoria A/10;
 - 34 per la categoria C/1.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati al 3° comma dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di

ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504/92.

3. Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, la base imponibile è il valore costituito con riferimento alla rendita dei fabbricati simili già iscritti.
4. La base imponibile per gli immobili di interesse storico od artistico è determinata mediante l'applicazione della rendita catastale risultante dalla adozione della tariffa d'estimo di minor ammontare per la specifica categoria di appartenenza, tra quelle previste per la zona censuaria ove è sito l'immobile.
5. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione.
6. Per i terreni agricoli la base imponibile è determinata dal reddito dominicale risultante in catasto moltiplicato 75. Per il calcolo si assume il reddito complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più comuni. Per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, secondo il disposto del comma 2 dell'articolo 58 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'importo della detrazione è ripartito proporzionalmente ai valori dei singoli terreni, rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso.

Articolo 7 SOGGETTO ATTIVO

1. Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente la superficie dell'immobile oggetto di imposizione.
2. La prevalenza viene intesa per una quota parte non inferiore al 50% della superficie dell'immobile, ovvero non inferiore al 50% del valore del medesimo.
3. Nel caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risulta ubicato l'immobile al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

Articolo 8 SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, di uso, di abitazione, di enfiteusi o di superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività, così come previsto e definito dall'art. 3 del Decreto Legislativo 504/92.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. Per i fabbricati classificabili nel gruppo D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il decreto del ministero delle finanze del 19.6.1994 n. 701, con conseguente proposta, della determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1° dell'articolo 11. In mancanza di rendita proposta il valore è

determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Articolo 9 DEFINIZIONE DI FABBRICATO

1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano con l'attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la legge catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.
2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato. Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze quali autorimesse, garage, box, posti macchina coperti e scoperti, cantine, solai, soffitte, lastrici solari ancorchè distintamente iscritti in catasto a condizione che il proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale dimori abitualmente, le utilizzi direttamente e che siano esclusivamente asservite all'abitazione principale stessa del contribuente.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, si intende per pertinenza il garage, o box o posto auto, la cantina, la soffitta, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, ovvero nell'area di pertinenza dell'abitazione.
4. Il fabbricato è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data. La condizione di effettivo utilizzo si rileva dai consumi dei servizi indispensabili come energia elettrica ed acqua potabile.

Art.10 UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale si applica fino a concorrenza del suo ammontare la riduzione di aliquota e/o la detrazione d'imposta, prevista dai commi 2, 3, dell'articolo 8, del Decreto Legislativo n. 504 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è quella in cui il soggetto passivo ha la propria dimora abituale, vi ha eletto la propria residenza anagrafica ovvero il proprio domicilio qualora sia diverso dalla residenza.
3. Si considerano inoltre abitazioni principali quelle abitazioni concesse dal possessore in uso gratuito e/o comodato a parenti in linea retta fino al primo grado, (genitori-figli) a condizione che la occupino come abitazione principale e vi risiedano.
4. Per poter usufruire dell'aliquota ridotta, agevolata, di cui al comma 3, i contribuenti che concedono in uso gratuito e/o comodato, devono presentare l'apposita autocertificazione ai sensi **dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000**, entro il 30 giugno dell'anno d'imposta (termine previsto per il versamento d'acconto d'imposta). L'autocertificazione si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni.
5. La detrazione d'imposta e/o la riduzione dell'aliquota è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, solo per questo, nella possibilità di

dedurre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non trova capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

6. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione o la riduzione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
7. La medesima detrazione d'imposta e/o riduzione d'aliquota si applica anche:
 - a) per le abitazioni dei custodi, così come modificato dal Contratto Nazionale di Lavoro per la Categoria e richiamate dall'art. 659 del Codice di Procedura Civile;
 - b) per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
 - c) per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Art.10/bis

DEFINIZIONE DI ALLOGGIO NON LOCATO/SFITTO

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili si intende per alloggio non locato e affitto l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (esclusi cat.A/ 10), utilizzabile ai fini abitativi per i quali non vi sia un contratto di locazione, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto.

Art.11

RIDUZIONI PER I FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati; la riduzione è limitata al periodo dell'anno durante il quale sussistono le suddette condizioni.
2. Sono inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo dell'integrità fisica o alla salute delle persone.
3. Non possono considerarsi tali gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, manutenzione, recupero, restauro, ristrutturazione, ammodernamento e al miglioramento degli edifici.
4. La fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione è determinata, ai fini della riduzione d'imposta, secondo il disposto della vigente normativa, dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale.
5. La sussistenza e data di inizio delle condizioni di non utilizzo per inagibilità od inabitabilità può essere denunciata dal proprietario mediante la presentazione di **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000**, entro 60 gg., dal verificarsi delle suddette condizioni.
6. Il contribuente comunica al Funzionario responsabile della gestione del tributo, entro 30 giorni dal verificarsi delle condizioni, anche con raccomandata semplice, la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.
7. Il proprietario può chiedere che l'inagibilità o l'inabitabilità venga accertata e certificata dall'Ufficio Tecnico Comunale.

8. La definizione delle modalità di richiesta e di rilascio della certificazione è in Capo al Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale, il quale la determina nel rispetto e nello spirito della lettera del regolamento dei procedimenti amministrativi.
9. Il dirigente medesimo stabilisce, con apposita determinazione, i criteri per la definizione dei costi di perizia a carico del proprietario.
10. La domanda, redatta in carta semplice, deve contenere:
 - a) se trattasi di persona fisica, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
 - b) se trattasi di persona giuridica, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
 - c) l'ubicazione e la individuazione catastale del fabbricato;
 - d) la richiesta e la specifica dichiarazione di inabitabilità od inagibilità;
 - e) la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti ed i dati che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto;
 - f) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione, se specificamente richiesto.

Articolo 12 DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO

1. Terreno agricolo è quel terreno adibito all'esercizio dell'agricoltura attraverso la coltivazione, l'allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile.

Articolo 13 CONDUZIONE DIRETTA

1. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della Legge 9.1.1963 n.9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.
2. Per le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, possono ottenere, su loro specifica richiesta, la tassazione quale terreno agricolo per i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale. La tassazione quale terreno agricolo è concessa a condizione che:
 - a) il coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale tragga dalla conduzione del fondo almeno l'80% del proprio reddito e che dedichi all'attività agricola tutto il proprio tempo lavorativo;
 - b) il contribuente non abbia eseguito opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione;
 - c) il contribuente non abbia fatto specifica richiesta per ottenere l'adozione dello strumento urbanistico che aveva reso edificabile l'area.(art.59 comma 1, lett.a del D. Leg.vo 504/92)

3. La domanda deve essere presentata, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la fattispecie impositiva, al funzionario responsabile della gestione del tributo.
4. La domanda, che ha effetto anche per gli anni successivi fino a quando ne ricorrano le condizioni, è redatta in carta semplice e deve contenere, pena di nullità tutti i seguenti elementi:
 - a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della Partita Iva del richiedente;
 - b) l'ubicazione del terreno e la indicazione della partita catastale, del foglio, della particella e del subalterno;
 - c) la dichiarazione che ricorrono le condizioni previste dall'articolo 2, comma 1°, lettera b) , secondo periodo del Decreto Legislativo n.504/92;
 - d) la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti ed i dati che si riteranno necessari all'istruttoria dell'atto;
 - e) l'autocertificazione attestante il sussistere delle condizioni di cui al punto a) del comma 2.

Articolo 14 VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria.
2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
3. **I soggetti indicati nei commi precedenti devono effettuare i versamenti nei termini di scadenza indicati nell'art. 10 del D.Lgs. 504/92.**
4. **Al fine di razionalizzare le modalità di esecuzione dei versamenti e di velocizzare le fasi di acquisizione delle somme riscosse, l'amministrazione Comunale può stabilire di effettuare la riscossione spontanea dell'ICI con modalità diverse dal Concessionario. La suddetta scelta può riguardare sia i versamenti in autotassazione che a seguito di accertamenti, prevedendo, in aggiunta o in sostituzione del pagamento tramite concessionario della riscossione, il versamento su apposito conto postale intestato alla Tesoreria Comunale e quello direttamente presso la Tesoreria medesima, il pagamento tramite il sistema bancario ed ulteriori e diverse modalità di pagamento.**
5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un Comune diverso da quello competente, quando viene data comunicazione dell'errore entro due anni al Funzionario responsabile della gestione d'imposta.

6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento (cioè dalla data di inizio del procedimento fino a quella dell'eventuale decreto di assegnazione dell'immobile, o di chiusura del fallimento nel caso di mancata assegnazione) ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato (vale a dire entro tre mesi dalla data del decreto di assegnazione dell'immobile oppure dalla data di chiusura del fallimento quando la procedura si chiude senza la vendita dell'immobile).

Articolo 15 DICHIARAZIONI

1. **I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di variazione ICI utilizzando il modello messo a disposizione dal Comune.** Nel caso in cui più soggetti passivi siano tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Articolo 16 ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Per gli anni di vigenza del presente regolamento e per gli anni pregressi, sono eliminate le operazioni di controllo formale.
2. Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello a cui si riferisce l'imposizione, il comune provvede alla notifica, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, dell'accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni.
3. Il Comune, ai fini dell'accertamento dell'imposta, può invitare i contribuenti, ad esibire e/a trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti richieste di dati e notizie di carattere specifico, richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzioni di spese.
4. Per i fabbricati non iscritti in catasto, nonché già iscritti in catasto per i quali siano intervenute variazioni permanenti che influiscano sull'ammontare della rendita definitiva, l'Ufficio, sulla base della rendita definitiva attribuita, provvede alla liquidazione della maggiore imposta dovuta, senza applicazione di sanzioni e di interessi.
5. Egualmente se la rendita presunta è inferiore a quella definitiva e la corrispondente imposta versata è superiore a quella dovuta, l'Ufficio provvede, anche in assenza di apposita istanza, alla restituzione dell'imposta versata in eccedenza.
6. **Ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera g) del D. Lgs. 446/97, al fine di ridurre il contenzioso, vengono definiti i valori venali in comune commercio delle aree edificabili così come riportati nell'allegato "A" al presente regolamento fino al 31/12/2004, e come riportato nell'allegato "B" al presente regolamento a decorrere dal 01/01/2005.**

7. **Il contribuente può definire l'accertamento mediante l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo n. 218 del 19/06/1997.**

Articolo 17
RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per l'ICI, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine 90 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione o di accertamento sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 28.1.1988, n. 43, e successive modificazioni.
2. Il funzionario responsabile della gestione del tributo deve formare e rendere esecutivo il ruolo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

Articolo 18
RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 gg. Dalla data della notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.

Articolo 19
SANZIONI ED INTERESSI

1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento le disposizioni di cui ai Decreti Legislativi nn.471-472-473 del 18 dicembre 1997 e del Regolamento Generale che disciplina le Entrate del Comune.

Articolo 20
CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 21
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

1. Ai sensi del D.P.R 445/2000, e successive modificazioni ed integrazioni, è data la possibilità al Funzionario Responsabile di richiedere una dichiarazione sostitutiva circa fatti, stati, o qualità personali che siano a diretta conoscenza del contribuente.
2. La specifica richiesta dovrà essere resa nota al cittadino nelle forme di Legge.

Articolo 22
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.
2. Al fine di potenziare l'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione il funzionario responsabile predispone i relativi progetti comprensivi dei prospetti costi/benefici.

Articolo 22/bis
COMPENSO INCENTIVANTE

1. In applicazione dell'art.59 lettera p) del D.Lgs. n.446/97, al personale addetto alle attività di gestione, controllo ed accertamento dell'imposta comunale sugli immobili svolte interamente da personale dipendente, sono complessivamente attribuiti annualmente, **compensi incentivanti in aggiunta ai compensi previsti dal CCNL, pari al 10% del maggior gettito d'imposta definitivamente riscosso.**
2. Apposito provvedimento di Giunta Comunale determinerà i criteri di ripartizione dello stesso tra gli addetti impegnati nell'attività di accertamento.

Articolo 23
RINVIO

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti all'Imposta Comunale sugli Immobili e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 24
ENTRATA IN VIGORE

1. **Ai sensi dell'art. 53, c. 16 della L. 388/2000 e successive modificazioni, il presente regolamento viene approvato entro il termine stabilito dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.**
2. Entro trenta giorni dalla data in cui è divenuto definitivo, il regolamento e la relativa delibera consiliare, sono trasmessi al Ministero delle Finanze e sono resi pubblici mediante avviso del loro estratto sulla Gazzetta Ufficiale.

**ALLEGATO "A": valori venali in comune commercio delle aree edificabili
fino al 31/12/2004**

VALORI DELLE AREE EDIFICABILI PER ZONA TERRITORIALE OMOGENEA E FASCIA (€/MC)						
Z.T.O.		Marcon	Gaggio	San Liberale	Colmello	Altri luoghi
"B"	Con concessione edilizia	€ 109,49	€ 97,09	€ 94,00	€ 94,00	€ 77,98
	Senza conc. edilizia	€ 103,81	€ 90,90	€ 87,80	€ 87,80	€ 71,79
	Con comparto da approvare	€ 95,54	€ 83,67	€ 80,57	€ 80,57	€ 66,11
"C"	Con concessione edilizia	€ 109,49	€ 97,09	€ 94,00	€ 94,00	€ 77,98
	Senza conc. edilizia o con PdL convenzionato	€ 100,71	€ 87,80	€ 84,70	€ 84,70	€ 68,69
	Senza PdL	€ 75,40	€ 65,07	€ 62,49	€ 62,49	€ 50,10
	Se è prevista edilizia residenziale pubblica	€ 60,43	€ 51,65	€ 50,10	€ 50,10	€ 35,12
	Con comparto da approvare	€ 92,45	€ 81,08	€ 77,98	€ 77,98	€ 63,52
"E"	Con concessione edilizia	€ 109,49	€ 97,09	€ 94,00	€ 94,00	€ 77,98
	Senza conc. edilizia	€ 94,51	€ 81,60	€ 78,50	€ 78,50	€ 63,01

VALORE DELLE AREE INDUSTRIALI (€/MQ)

Z.t.o.	Valore	
D1	con concessione edilizia	€ 69,72
	con S.u.a. convenzionato	€ 61,97
	con comparto non approvato	€ 56,81
	senza S.u.a.	€ 46,48
D2	con concessione edilizia	€ 93,48
	con S.u.a. convenzionato	€ 61,97
	con comparto non approvato	€ 56,81
	senza S.u.a.	€ 46,48
D2 Valecenter	con concessione edilizia	€ 124,47
	con S.u.a. convenzionato	€ 92,96
	senza S.u.a.	€ 69,72
D3	con concessione edilizia	€ 73,85
	con S.u.a. convenzionato	€ 61,97
	con comparto non approvato	€ 56,81
	senza S.u.a.	€ 46,48

ALLEGATO "B": valori venali in comune commercio delle aree edificabili dal 01/01/2005

Valori delle aree edificabili per zona territoriale omogenea e fascia (€/mc)

Z.T.O.		Marcon	Gaggio	San Liberale	Colmello	Altri luoghi
"B"	Con concessione edilizia	€ 145,60	€ 125,60	€ 109,60	€ 106,40	€ 94,40
	Senza conc. Edilizia	€ 140,80	€ 120,80	€ 104,80	€ 101,60	€ 91,20
	Con comparto da approvare	€ 131,20	€ 112,80	€ 97,60	€ 94,40	€ 84,80
"C"	Con concessione edilizia	€ 145,60	€ 125,60	€ 109,60	€ 106,40	€ 94,40
	Senza conc. edilizia o con PdL convenzionato	€ 138,40	€ 118,40	€ 102,40	€ 99,20	€ 89,60
	Senza PdL	€ 109,60	€ 92,80	€ 79,20	€ 76,80	€ 71,20
	Se è prevista edilizia residenziale pubblica	€ 87,20	€ 74,40	€ 63,20	€ 60,80	€ 56,80
	Con comparto da approvare	€ 128,80	€ 110,40	€ 95,20	€ 92,00	€ 83,20
"E"	Con concessione edilizia	€ 145,60	€ 125,60	€ 109,60	€ 106,40	€ 94,40
	Senza conc. Edilizia	€ 132,80	€ 113,60	€ 97,60	€ 93,60	€ 85,60

Valore delle aree industriali (€/mq)

Z.t.o.		Valore
D1	con concessione edilizia	€ 69,72
	con S.u.a. convenzionato	€ 61,97
	con comparto non approvato	€ 56,81
	senza S.u.a.	€ 46,48
D2	con concessione edilizia	€ 93,48
	con S.u.a. convenzionato	€ 61,97
	con comparto non approvato	€ 56,81
	senza S.u.a.	€ 46,48
D2 Valecenter	con concessione edilizia	€ 124,47
	con S.u.a. convenzionato	€ 92,96
	senza S.u.a.	€ 69,72
D3	con concessione edilizia	€ 73,85
	con S.u.a. convenzionato	€ 61,97
	con comparto non approvato	€ 56,81
	senza S.u.a.	€ 46,48